

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 23 marzo 2020

Oggetto: Decreto Legge Cura Italia – Attività consentite – ns rif. 12/2020

Nel week end si sono succeduti due provvedimenti, un'ordinanza della Regione Lombardia e un DPCM, che in alcune parti presentano evidenti contrasti, in particolare, per ciò che ci riguarda direttamente, la possibilità di apertura o meno di alcune attività imprenditoriali e professionali.

Finché non vi sarà un chiarimento è consigliato, per prudenza e con buon senso, attenersi alle disposizioni più restrittive (ordinanza della Regione Lombardia) se con attività o residenza ivi stabilita.

Regole valide IN TUTTA ITALIA fino al 3 aprile in base al DPCM del 22 Marzo (in allegato).

Oltre a quelle già precedentemente in vigore, che vengono estese fino al 3 aprile, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio introduce le seguenti norme:

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1
- (la norma prevede diverse eccezioni e la possibilità per chi fa parte della filiera delle attività nell'allegato 1 di rimanere aperto comunicandolo alla Prefettura)
- È fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in

cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (per quanto riguarda la spesa, se ci sono dei prodotti ASSOLUTAMENTE NECESSARI che non si possono acquistare nel comune in cui ci si trova, ci si potrà recare nel punto vendita aperto più vicino, anche se in altro comune. Restano in vigore le norme precedenti per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di andare anche fuori comune ad accudire parenti non autosufficienti)

- Le persone devono rimanere nel luogo in cui si trovano. Non è più consentito lo spostamento per il rientro alla propria residenza o domicilio

Regole aggiuntive valide SOLO IN LOMBARDIA fino al 15 aprile, in base alle ordinanze del 21 Marzo e del 22 Marzo (in allegato)

- Vietati assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici e in caso di contravvenzione sarà comminata sanzione di € 5.000
- Sospensione attività lavorativa per operatori sanitari con temperatura corporea oltre 37,5°
- Sospensione dell'attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità
- Divieto di accesso nelle sedi degli enti pubblici con temperatura corporea oltre 37,5°
- Chiusura delle attività degli studi professionali salva quella di servizi indifferibili ed urgenti sottoposti a termini di scadenza (prevale la norma regionale perché più restrittiva del decreto)
- È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza
- Sono sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività
- Chiusura delle strutture ricettive (salvo che per l'accoglienza operatori sanitari e sedi reparti Covid-19) con obbligo per gli ospiti di lasciarle entro 72 ore

- Non è consentito svolgimento sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non in prossimità delle proprie abitazioni
- Possibilità di uscita con animali da compagnia nelle immediate vicinanze della residenza e comunque a distanza non superiore a 200 metri dalla stessa
- Viene prorogata la chiusura delle scuole fino al 15 aprile

--==ooOoo==--

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti